

eminente di *princeps*, di cui nelle *Res gestae* quasi ad ogni linea giustamente si vanta.

##### 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

1. A conclusione di questa indagine, si può confermare, anzi tutto, che il *principatus* non è stato solo una realtà politica, ma è stato indubbiamente una realtà giuridico-costituzionale a sé stante e, in certa misura, abbastanza ben identificabile. Ma, come è da escludere « *ictu oculi* » che il principato poco o nulla abbia modificato dell'assetto strutturale della *libera respublica*, inserendosi in essa come mero fatto politico, come concretizzazione dell'ideale ciceroniano del *princeps*, così è anche da contestare che il principato abbia spazzato via d'un colpo la sostanza della costituzione repubblicana ed abbia dato vita, riallacciandosi addirittura al vero o presunto programma costituzionale di Giulio Cesare, all'assolutismo monarchico.

La seconda tesi, sostenuta in moduli e con argomenti diversi da numerosissimi autori, si conferma non meno estremista ed improbabile della prima, proclamata con la sua caratteristica e deformante « *vis polemica* » sopra tutto da G. Ferrero, in *Grandezza e decadenza di Roma* (pref. e *passim*), nel 1904.

Per intendere nella sua verità giuridico-costituzionale il *principatus*, occorre piuttosto evitare di farsi sedurre da due prospettive superficiali alle quali allettano le fonti romane di cui disponiamo: da un lato, la raffigurazione egocentrica ed autocratica che, a torto o a ragione, falsamente o non, si conferisce dalla maggior parte di esse a molti *principes*, a cominciare da Augusto; dall'altro, il riversamento di tutti gli aspetti caratterizzanti del principato, fondati o non fondati che siano, che si opera da quelle fonti, e in particolare da Dione Cassio, entro l'archetipo augusteo.

In realtà, il *principatus* non si costituì in un solo giorno (o nei pur molti anni del momento augusteo), non ebbe assetto sempre identico e inalterato, e nemmeno cedette il passo da un momento all'altro all'assolutismo diocleziano-costantiniano. La sua è la storia di un regime di governo « repubblicano », inserito cioè nell'assetto statale della *respublica* tradizionale, che progressivamente usurò quell'assetto fino a rendersene del tutto autonomo ed a fare di se stesso, nel corso del terzo secolo post-severiano, uno stato. Fenomeno, questo, tutt'altro che ignoto all'esperienza giuridica: fenomeno che esperienza insegna essere assai

difficilmente evitabile quando una democrazia (inteso il concetto nella sua accezione giuridica) cade nell'errore fatale di voler superare le sue discordie interne ed i suoi molti triboli operativi affidando e concentrando troppo (e troppo poco controllabile) potere di governo in un ufficio supremo o in una « élite » tendente a chiudersi, quanto meno per le sue doti di alta specializzazione, in se stessa.

Come ho già cercato di dimostrare in altre sedi, la storia del *principatus*, da Augusto a Diocleziano, è la puntuale conferma del lento ma inesorabile declino, per queste vie, di una democrazia antica (non meno democrazia, sebbene in forme proprie, della celebrata democrazia ateniese), che ebbe le sue origini nel compromesso licinio-sestio del 367 a.C.

2. Lasciando deliberatamente da parte il periodo tormentoso della crisi post-severiana, di *principatus* se ne possono, a ben guardare, distinguere in progressione due « tipi »: quello che abbiamo chiamato, tanto per dargli un nome, il principato « augusteo »; e quello che abbiamo chiamato, sempre per dargli un nome, il principato « adrianeo ».

Rispetto ai due tipi ora detti, ed in particolare rispetto al primo, di cui è stato peraltro la diretta matrice, l'« archetipo augusteo », si dica pure il « principato di Augusto », è un « unicum », perché la sua storia è quella di una formazione non ancora stabilizzata (« istituzionalizzata ») delle potestà del *princeps* e su di essa incombe il dato strettamente personale, irripetibile, dell'*auctoritas* di Augusto.

I destini del principato, inteso come istituzione giuridica, si giocarono alla morte di Augusto. Privato dei nipoti Lucio e Caio Cesare, morto il fedelissimo Agrippa, oppresso da grossi scandali familiari, umiliato dalla rotta di Teutoburgo, Augusto si rassegnò a fare dell'opaco Tiberio, richiamato nel 2 d.C. dall'esilio di Rodi, il proprio « alter ego »: un « alter ego » che assolutamente non reggeva al paragone con lui, pur nella sua accentuata decadenza di uomo. Ma, come registrerà con amarezza Tacito (*ann.* 1.7.1), fu la repubblica stessa a voler servilmente che, nella persona così poco prestigiosa del figlio di Livia, il principato non chiudesse la sua storia e, al contrario, si istituzionalizzasse: *At Romae ruere in servitium consules, patres, eques.*

Il principato « augusteo » ebbe dunque inizio, se vogliamo fissare una qualche data di riferimento, nel 14 d.C., con l'acclamazione di Tiberio a nuovo Augusto.

3. Quanto alle connotazioni tipiche dei due successivi principati, eccole ricordate in breve.

(a) Caratteristica del principato « augusteo » fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati dipendenti da un esplicito e specifico

conferimento da parte delle assemblee popolari e inseriti entro un meccanismo repubblicano tuttora in qualche modo operante. Non solo mancò del tutto, in questa come nella fase successiva, la configurazione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò altresì la concezione che una qualunque rilevanza giuridica (produttiva di quella che i giuristi chiamano una « aspettativa giuridica ») avesse o potesse avere, ai fini dell'elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato (dagli dei, dalla nascita o dal predecessore) alla direzione della cosa pubblica, ma fu ritenuto un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero i poteri del *princeps* lo abbiamo detto a suo tempo. Qui è da sottolineare: a) che probabilmente fino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso il così detto *imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti mediante regolari votazioni assembleari; b) che i limiti posti (a partire da Tiberio) alle attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature non ebbero nulla a che vedere con le votazioni assembleari relative all'investitura del *princeps*, perché il conferimento dei poteri al *princeps* avvenne mediante *leges publicae*, come dimostra la *lex de imperio Vespasiani* del 69 d. C. (CIL. 6 n. 930; cfr. *FIRA*. 1<sup>2</sup> n. 15); c) che, pur essendosi i *principes* assai preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, della loro successione, e pur avendo essi a questo fine fatto ricorso a svariati accorgimenti (quali la chiamata del successore desiderato a proprio *coadiutor* o *adoptio* del medesimo), tuttavia nessuna qualifica giuridica « ad hoc », cioè come successore « in pectore », fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica desiderasse la successione. È fuor di dubbio che, a livello politico, le votazioni assembleari erano decisamente influenzate dal *senatus* (e lo conferma ancora una volta il documento della *lex de imperio Vespasiani*) ed è altrettanto fuor di dubbio che, sempre a livello politico, gli orientamenti del *senatus* erano dettati da considerazioni varie, le quali andavano dai calcoli della convenienza ai fremiti della paura: ma quel che conta, ai nostri fini ricostruttivi, è il dato giuridico-costituzionale, il quale dimostra che la vecchia sovrastruttura repubblicana non era stata certamente abolita.

A conferma della persistenza non solo formale della sovrastruttura repubblicana nel principato augusteo, gioca anche il fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva partecipazione, in concorrenza col *princeps*, al governo della cosa pubblica. Basta guardare, per tacer d'altro, alle non poche *leges publicae* dell'epoca, ai numerosi *senatusconsulta* normativi, alla non del

